



## RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE DEL SINDACO

### ***Obbligo del segreto, previsioni civilistiche :***

**Il dovere di segretezza su fatti e documenti conosciuti per ragione d'ufficio è giustificato in relazione ai poteri di ispezione e informazione** spettanti anche singolarmente ai sindaci, ai sensi dell'art. 2403-bis co. 1 c.c., per i quali poteri, la necessità dell'obbligo di riserbo costituisce la immediata contropartita. Qualora il mancato rispetto del segreto d'ufficio cagioni un danno alla società, questa avrà senz'altro il diritto di rivalersi sul singolo sindaco.

L'art. 2407, comma 1 dispone che: <<I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico : sono responsabili della verità delle loro attestazioni e **devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio**>>



## RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE DEL SINDACO

### ***Obbligo del segreto, profili penalistici:***

Le violazioni sono, nella maggior parte dei casi, **sanzionate anche penalmente dall'art. 622 c.p.**, il quale prevede che se tale segreto viene rivelato senza giusta causa o impiegato per il proprio o altrui profitto :

**“è punito se dal fatto può derivare nocimento, con reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516”.**

Tra l'altro il co. 2 prevede un **aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia commesso dai sindaci o dai revisori.**



## RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE DEL SINDACO

### ART. 9-BIS D.LGS. 39/2010

- ✓ **Tutte le informazioni e i documenti** ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale **sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.**
- ✓ Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale continuano a **valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.**
- ✓ Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, **il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente** sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.



### SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale

#### **5. Adempimenti in osservanza della disciplina antiriciclaggio**

In quanto soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, Vi informiamo che il conferimento del presente incarico determina l'insorgere, in capo ai sottoscritti, dei seguenti adempimenti:

**adeguata verifica della clientela;**

**conservazione e registrazione dei dati;**

**segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.**

Ci fornirete, pertanto, sotto la Vostra responsabilità penale che conseguirebbe in caso di violazione, **tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentirci di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sulla base dell'obbligo previsto dal D.Lgs. 231/2007. In particolare, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, ci fornirete per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siete a conoscenza.**

Nel caso in cui non fossimo messi in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, ci riserviamo il diritto di astenerci dallo svolgimento della nostra prestazione professionale, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, e la conseguente facoltà di presentare le dimissioni. (*segue*)



**SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale**

(segue) **5. Adempimenti in osservanza della disciplina antiriciclaggio**

Con riferimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF"), a cui il revisore è tenuto, pena l'applicazione di sanzioni, Vi precisiamo che tale obbligo dovrà essere da noi assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività e che esso sarà presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti. Nel novero degli adempimenti imposti ai sottoscritti rientra altresì l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 231/2007, in relazione alle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e di titoli al portatore di cui all'art. 49 del medesimo decreto.



## FOCUS: COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuno degli scriventi professionisti ha sottoscritto una polizza di copertura dei rischi professionali come segue:

Nome e Cognome  
Compagnia Polizza N. \_\_\_\_\_ scadente il \_\_\_\_\_ Massimale  
\_\_\_\_\_

Nome e Cognome  
Compagnia Polizza N. \_\_\_\_\_ scadente il \_\_\_\_\_ Massimale  
\_\_\_\_\_

Nome e Cognome  
Compagnia Polizza N. \_\_\_\_\_ scadente il \_\_\_\_\_ Massimale  
\_\_\_\_\_

Nome e Cognome  
Compagnia Polizza N. \_\_\_\_\_ scadente il \_\_\_\_\_ Massimale  
\_\_\_\_\_



## SOTTOSCRIZIONE LETTERA DI INCARICO UNITARIA

Qualora l'Assemblea degli azionisti (dei soci) accetti la presente assegnandoci l'incarico, vi chiediamo di firmare e di restituirci l'allegata copia della presente lettera, sottoscritta dal legale rappresentante, a conferma della presa visione e dell'accettazione del suo contenuto, incluse le reciproche responsabilità, nonché di fornirci copia della delibera di nomina da parte dell'Assemblea.

Firma \_\_\_\_\_

Nome e Cognome **candidato presidente** Indirizzo di studio

C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Nome e Cognome candidato **sindaco (membro) effettivo**

Indirizzo di studio C.F. \_\_\_\_\_

e P. IVA \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Nome e Cognome candidato **sindaco (membro) supplente**

Indirizzo di studio C.F. \_\_\_\_\_

e P. IVA \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Per presa visione e accettazione per conto della società (Firma)** \_\_\_\_\_

(Il legale Rappresentante o Procuratore)

Data \_\_\_\_\_

## COMUNICAZIONI AL MEF



## INDICAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO

Art. 11 del DM 145/2012

**Obbligo di comunicazione, per ciascun incarico, della durata**



Occorre specificare:

- ✓ sia la **data di inizio incarico**;
- ✓ sia la **data di scadenza** (individuata in via presuntiva nella **data di fine esercizio** finanziario oggetto di revisione).



## DEVONO ESSERE COMUNICATI AL MEF (FAQ N. 19, BLOCCO 1)

- ✓ Gli incarichi di revisione legale **presso società per azioni e società in accomandita per azioni**, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2409-bis c.c.;
- ✓ Gli incarichi di **revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata**, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.;
- ✓ Gli incarichi di revisione legale svolti **presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.**;
- ✓ Gli incarichi di revisione legale svolti **presso Enti di Interesse Pubblico o presso Enti sottoposti a regime intermedio conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale**, a norma rispettivamente degli articoli 16 e 19bis del d.lgs. 39/2010.



## NON SVOLGONO REVISIONE LEGALE E QUINDI NULLA DEVONO COMUNICARE AL MEF (FAQ N. 19, BLOCCO 1)

- ✓ I **componenti di un collegio sindacale** di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti;
- ✓ I **componenti supplenti del collegio sindacale.**
- ✓ Gli **organi di controllo di entità non soggette alla revisione legale** (società di persone, imprese individuali, associazioni, comitati, enti morali, ecc.); ciò, anche qualora l'incarico sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori.
- ✓ i **sindaci, revisori o componenti di organi comunque denominati presso enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, o presso i comuni o gli enti locali.**
- ✓ Non costituiscono, inoltre, revisione legale attività quali la **certificazione di crediti d'imposta a fini fiscali, l'asseverazione di piani economico finanziari per l'accesso a pubblici appalti, la relazioni su fusioni o più in generale l'emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile**



## INDICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 11 del DM 145/2012  
Obbligo di comunicazione, per ciascuno incarico, dei corrispettivi




- ✓ Gli importi vanno inseriti **al lordo, in ragione d'anno e riferiti alla sola attività di revisione.**
- ✓ Non devono essere considerati i compensi per l'attività di componente del collegio sindacale che vanno scorporati dal compenso complessivo.
- ✓ Si deve fare riferimento ai **corrispettivi "pattuiti" anche se non ancora incassati..**



## INDICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

### SCORPORO DEI COMPENSI FRA REVISORE E SINDACO

I compensi devono tener conto sia delle funzioni del collegio sindacale sia dell'attività di revisione legale dei conti (**garantendo la qualità ed affidabilità dei lavori**)



## SANZIONI PER MANCATE COMUNICAZIONI (FAQ N. 15, BLOCCO 1)

Il ritardo o la mancata comunicazione espone l'iscritto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Al riguardo, l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 135/2016, novellando l'originario Capo VIII del decreto legislativo n. 39/2010, ha introdotto all'art. 24, comma 2, lettera b), una specifica sanzione amministrativa pecuniaria **in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni obbligatorie, applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.**

## CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE



### CAUSE DI CESSAZIONE

Scadenza

Decadenza

Revoca

Rinuncia






## CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI



## DECORRENZA CESSAZIONE





## CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI

### GIURISPRUDENZA

A favore della <i>prorogatio</i> del sindaco dimissionario fino a sostituzione	A favore delle dimissioni con effetto immediato
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cass. 12.4.2017 n. 9416</li> <li>✓ Trib. Catania 13.11.2014</li> <li>✓ Trib. Roma 21.7.2014</li> <li>✓ Trib. Milano 2.2.2010</li> <li>✓ Cass. 4.5.2012 n. 6788</li> <li>✓ Trib. Mantova 25.7.2009</li> <li>✓ Cass. 18.1.2005 n. 941</li> <li>✓ Trib. Milano 2.2.2000</li> <li>✓ Trib. Roma 27.4.98</li> <li>✓ Trib. Verona 25.5.98</li> <li>✓ App. Bologna 15.4.88</li> <li>✓ Cass. 9.10.86 n. 5928</li> <li>✓ Trib. Bari 1.8.79</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Norma di comp. C.S. 1.6 (2015)</li> <li>✓ Trib. Bari 2.2.2013</li> <li>✓ Trib. Treviso 2.3.2011</li> <li>✓ Giud. Reg. Imprese Milano 2.8.2010</li> <li>✓ Trib. Napoli 15.10.2009</li> <li>✓ App. Bologna 19.7.2007</li> <li>✓ Notariato Triv. Mass. H.E.1 2006</li> <li>✓ Trib. Monza 26.4.2001</li> <li>✓ Trib. Milano 26.4.83</li> </ul>



## CIRC. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 9.2.2016 N. 3687/C

### CANCELLAZIONE SINDACO DAL REGISTRO IMPRESE



...decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell'inerzia pubblicitaria dell'organo amministrativo, si verificano le seguenti conseguenze:

- 1) **Sanzione amministrativa in capo a tutti i componenti del CdA** (art. 2630 c.c. e art. 5 della L. 689/81)
- 2) **Avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio**, a seguito della segnalazione a sensi dell'art. 9 della L. 241 del 1990, da parte del sindaco cessato (art. 2190 c.c.)



## DIMISSIONI DEL REVISORE O RISOLUZIONE CONSENSUALE

Art. 16 del DLgs. 39/2010 e Art. 5 del DM 261/2012



- ✓ In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
- ✓ Giud. Reg. imprese Crotone **25.1.2017**.



**La disposizione non vale per i sindaci revisori**



## DA NON COMUNICARE GLI INCARICHI SINDACI SUPPLEMENTI

(FAQ N. 19 BLOCCO 1):



**Il sindaco supplente**, a rigore, **non esercita attività di revisione legale**. L'art. 2401 c.c. stabilisce che il supplente subentri al sindaco effettivo nei soli casi di morte, rinuncia, decadenza del sindaco effettivo, e resta in carica fino alla data dell'assemblea che, tempestivamente convocata, è tenuta al reintegro dei componenti del collegio sindacale cessati. **L'incarico di sindaco supplente in un collegio sindacale incaricato della revisione legale non è pertanto oggetto di comunicazione al Registro**, se non nella ipotesi in cui il sindaco subentri in concreto all'effettivo.



## CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO (FAQ N. 23, BLOCCO 3)

- ✓ La cessazione anticipata dell'incarico di Revisione nei casi di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale **va comunicata dal revisore, entro 30 giorni**, anche mediante l'accesso all'area riservata, nella sezione "GESTIONE INCARICHI E SEZIONE A/B.
- ✓ Nei casi di **cessazione anticipata dell'incarico di revisione, oltre all'aggiornamento della sezione Incarichi della propria Area riservata, è sempre necessario procedere alle comunicazioni obbligatorie, previste dal D.M. del D.M. del 28 dicembre 2012, n. 261**



## DETERMINA RAGIONERIA GENERALE DEL 2/4/2013 - COMUNICAZIONE DM. 28 DICEMBRE 2012, N. 261 - COMUNICAZIONI AL MEF (1/2)

### Art. 1, comma 1)

- ✓ Le comunicazioni al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 **sono effettuate con modalità esclusivamente telematiche, mediante posta elettronica certificata**, all'indirizzo indicato sul sito internet istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, o mediante applicazione informatica, se disponibile sul portale web della revisione legale [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it).

### Art. 1, comma 2)

- ✓ **Le società assoggettate a revisione legale trasmettono la comunicazione relativa, rispettivamente, alla revoca, alla risoluzione consensuale o alle dimissioni dell'incarico di revisione legale in essere, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea della società interessata ha adottato la corrispondente deliberazione.** Entro il medesimo termine è trasmessa la comunicazione relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, qualora non deliberato dall'assemblea contestualmente alla cessazione anticipata dell'incarico già in essere.

### Art. 2

- ✓ **I revisori legali e le società di revisione legale trasmettono comunicazione relativa alle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale nei casi, rispettivamente, di revoca o di risoluzione consensuale, ovvero, copia delle dimissioni, entro il termine di quindici giorni dalla relativa presentazione.**



## DETERMINA RAGIONERIA GENERALE DEL 2/4/2013 - COMUNICAZIONE DM. 28 DICEMBRE 2012, N. 261 - COMUNICAZIONI AL MEF (2/2)

### Art. 3

- ✓ 1) L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 261 del 2012 in materia e, in caso di omissione, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione.
- ✓ 2) Le comunicazioni dell'organo di controllo collegiale sono effettuate, di norma, a cura del suo **presidente**.

### Art. 4

- ✓ 1) Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, la società assoggettata a revisione e il presidente del collegio sindacale sono tenuti alle medesime comunicazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, se applicabili, qualora ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 2400 e 2401 del codice civile



## MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI AL MEF


- ✓ Le predette comunicazioni, corredate dai relativi allegati, **sono trasmesse esclusivamente in via telematica** all'indirizzo:  
[registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it).
- ✓ Il messaggio PEC inviato deve riportare in oggetto la tipologia di comunicazione:
  - "revoca dell'incarico",
  - "dimissioni del revisore"
  - "risoluzione consensuale"

# ANTIRICICLAGGIO SINDACI E REVISORI



## ORGANI DI CONTROLLO

PER L'INDIVIDUAZIONE degli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo) occorre preliminarmente distinguere fra tre situazioni diverse:





## GLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI (ART. 3)

### **Intermediari bancari e finanziari (i principali):**

- ✓ Banche; Poste Italiane Spa; Istituti di moneta elettronica ;
- ✓ Istituti di pagamento
- ✓ Società di intermediazione mobiliare, (SIM);
- ✓ Società di gestione del risparmio, (SGR);
- ✓ Società di investimento a capitale variabile, (SICAV);
- ✓ Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, (SICAF);
- ✓ Intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- ✓ Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- ✓ Imprese di assicurazione, ((assicurazioni sulla via ed attività connesse);
- ✓ Soggetti eroganti micro-credito,;
- ✓ Confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
- ✓ Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB.



## GLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI (ART. 3)

### **Altri operatori finanziari:**

- ✓ Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- ✓ Mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB.

### **Professionisti che esercitano in forma societaria:**

- ✓ Società di revisione legale, o Società fra professionisti organizzate in forma di società di capitali

### **Prestatori di servizi di gioco, che operino in forma di società di capitali sottoposte a controlli:**

- ✓ Operatori di gioco on line
- ✓ Operatori di gioco su rete fisica
- ✓ Soggetti che gestiscono case da gioco.



## ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

(Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, prestatori di servizi di gioco, ecc.) Art. 46 d.lgs. 231/07



I membri degli organi di controllo sono tenuti a vigilare sul rispetto da parte della società delle norme a cui la stessa è tenuta ai fini dell'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio (adeguata verifica, analisi dei rischi clienti, comunicazioni oggettive, sos, segnalazioni in tema di contanti e titoli al portatore)



Devono comunicare senza ritardo, al legale rappresentante, o ad un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni



Devono comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazioni, comunicazioni oggettive e sos.



## I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ OBBLIGATE

**Sono esonerati** dall'assolvere in proprio gli obblighi di adeguata verifica, dagli obblighi di conservazione, di comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazioni sospette (art. 46, comma 2°)



**Sono tenuti** (si ritiene individualmente) agli obblighi di comunicazione al Mef, delle infrazioni in merito ai contanti e titoli al portatore (art. 51, comma 1)





## ART. 59 ED ART. 62 D.LGS 90/2017

**Sanzioni per inosservanza di obblighi sui componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati**



Ciascun componente degli organi di controllo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro

**Sanzioni per inosservanza di obblighi sui componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati**



I soggetti titolari di funzioni controllo dell'intermediario bancario e finanziario che hanno agevolato, facilitato o reso possibile violazioni, gravi, ripetute o sistematiche o plurime, o hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di f. al t. sono puniti con sanzione da 10.000 a 5.000.000



## FONTE NORMATIVA: ART. 3

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:



**Revisore unico iscritto nel registro dei revisori contabili**



**Società di revisione**



**Organi di controllo endosocietario**




**CON CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**



**SENZA CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**



## GLI OBBLIGHI DEI SINDACI REVISORI



## ORGANI DI CONTROLLO

Le differenze fra le due situazioni di componente di organo di controllo (distinte a seconda che sussista o meno la funzione di revisione legale) può così essere schematizzata:

ADEMPIMENTI	Adeguata verifica	Conservazione dati	SOS	Comunicazione violazione uso contanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo <b>SENZA</b> REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi anticiclaggio)	VEDASI REGOLA DI CONDOTTA EX REGOLA TECNICA N.2	VEDASI REGOLA DI CONDOTTA EX REGOLA TECNICA N.2	SI	Estremamente difficoltoso individuare situazioni rilevanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo <b>CON</b> REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi anticiclaggio)	SI	SI	SI	SI



## SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COM./ INDUSTRIALI

Nel caso in cui il soggetto incaricato dei controlli sia un organo collegiale  
(ad esempio il collegio sindacale):



**l'obbligo di adeguata verifica  
graverà su ciascun sindaco-revisore  
e non già sull'organo «collegio sindacale»**



## ECCEZIONI AL DIVIETO DI COMUNICAZIONE (ART. 39)

In generale, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla sos (quindi anche ai  
sindaci)/revisori di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi  
(altri sindaci/revisori) dell'avvenuta segnalazione (art. 39, co.1)



Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgono  
due o più professionisti è consentita la comunicazione tra i professionisti in  
questione (art. 39, co.5)



## GLI ORGANI DI CONTROLLO I ASSOCIAZIONI, COMITATI FONDAZIONI ED IMPRESE SOCIALI

### Non profit, terzo settore

✓ Gli organi di controllo interno **delegati anche ai controlli contabili ed i sindaci delle imprese sociali** sono tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente.

✓ **Gli obblighi di AV** spettano al **revisore esterno negli enti maggiori**

In tali casi i membri degli organi di controllo interno, potranno considerare la prestazione a rischio "non significativo".

✓ Negli Enti che resteranno disciplinati dal libro 1° del codice civile **l'AV dovrà essere assolta da chi nell'ente viene delegato al controllo contabile o alla revisione legale.**



## GLI ORGANI DI CONTROLLO

### Enti locali

I revisori nominati quali organi di revisione economico finanziaria negli Enti Locali (in relazione all'art. 23, comma 2, punto 2°) da assoggettare ad AV semplificata) ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 saranno **tenuti ad assolvere individualmente agli obblighi di adeguata verifica dell'ente.**

In tali circostanze, **salva la rilevazione di uno specifico livello di rischio "non poco significativo" da parte del professionista, l'adeguata verifica potrà essere svolta con modalità semplificata.**